

85727/65/162558617 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC RISCHI SANITARI SOCIO SANITARI - SOCIO ASSISTENZIALI - PRIVATI

FONDAZIONE SANITA' E RICERCA

Gerenza di ROMA

Condizioni Contrattuali








Le condizioni che seguono annullano e sostituiscono integralmente le Definizioni, le Norme che regolano l'Assicurazione in generale, le Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi e le Condizioni Speciali/Aggiuntive contenute nello stampato Modello 2001

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per :

Appaltatore/Subappaltatore:	la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori e/o dei servizi o parte di essi.
Assicurato:	il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Fatturato/Contributi:	l'importo del volume d'affari (ricavi delle vendite e delle prestazioni) conseguito dall'Assicurato al netto di IVA o equivalenti imposte locali con esclusione del fatturato riferito alle attività di ginecologia, ostetricia, neonatologia.
	Al fatturato vanno sommati i contributi erogati all'Assicurato nello svolgimento dell'attività legata all'oggetto sociale.
Franchigia:	l'importo prestabilito indicato in Polizza che, dedotto dall'ammontare del danno, rimane a carico dell'Assicurato.







Indennizzo/ Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Interventi chirurgici:	atti medici invasivi diagnostici e/o terapeutici praticati in sala operatoria con anestesia spinale, loco-regionale o generale. Si precisa che si considerano a tutti gli effetti interventi chirurgici anche le procedure diagnostiche e/o terapeutiche effettuate in emodinamica.
Massimale:	la massima esposizione della Società per ciascun sinistro e per periodo assicurativo annuo.
Piccoli interventi chirurgici domiciliari/ ambulatoriali:	atti medici invasivi diagnostici e/o terapeutici eseguiti a domicilio in sola sedazione o in ambulatorio in anestesia locale o sedazione che non richiedono l'uso della sala operatoria e comunque diversi da quelli previsti dalla definizione di "Interventi chirurgici".
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione.
Prestatori di lavoro:	i prestatori di lavoro subordinato ivi compresi i soggetti nominati ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. (successive modifiche ed integrazioni), e le persone della cui opera l'Assicurato si avvale in conformità al D. Lgs. 276/2003 s.m.i. per lo svolgimento dell'attività descritta in Polizza inclusi i lavoratori con contratto di somministrazione lavoro, i prestatori di lavoro accessorio retribuiti con i voucher lavoro di cui al D. Lgs. 81/2015, i corsisti, gli stagisti, i borsisti nonché i soci lavoratori dell'Assicurato.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto:	la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale.
Sinistro:	la richiesta di risarcimento di danni per la quale è prestata l'assicurazione.
Società:	l'impresa assicuratrice.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanza del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o degli Assicurati, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Altre assicurazioni

II Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3) Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Se il Contraente, o l'Assicurato, non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 del Codice Civile).

JnipolSal Assicurazioni 5.p.A.

Unipol

Sede Legale: via Stalling ado. 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiossicurozioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - f.ox +39 051 7096584 Capitale sociale i.v. Eu o 2.031456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna. C.F., e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riàssicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.046 www.unipolsai.com - www.unipolsai.tt

. 3

Il pagamento del Premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine

del titolo. E' fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'articolo 1901 del Codice Civile che disciplina il caso del mancato pagamento del premio.

Art. 4) Frazionamento del Premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 30 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

Art. 5) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6) Aggravamento del Rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 7) Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8) Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del Risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 9) Durata dell'assicurazione

In mancanza di disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore a un anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11) Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni della legge italiana.

Unipo

Sede Legale: via Stalingrado. 45-40128 Bologna (Italia) - unipolsoiassicurazioni@pec.unipol.ti - tel. +39.051507701- fax +39.0517096584 Capitale sociale i.v. Euro 2.031-156-338.00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 Sociale à soggetta all'Attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscruta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. Lafn 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle sociatà capogruppo al n.046 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

UnipolSai ASSICURAZIONI

Qualsiasi azione in ordine all'interpretazione od esecuzione del presente contratto verrà effettuata secondo le leggi italiane e dinanzi all'Autorità Giudiziaria italiana competente per materia e per territorio.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Oggetto dell'assicurazione: responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esercizio dell'attività di seguito descritta:

gestione di una struttura nella quale si effettuano cure palliative e di una struttura di assistenza residenziale/hospice con numero 33;

- assistenza domiciliare a malati terminali;

- gestione di un laboratorio di analisi;

gestione di un centro diurno.

Si precisa che si intende compresa in garanzia anche la conduzione dei locali e delle relative attrezzature utilizzati per l'attività sopra indicata compresa la sede adibita ad attività amministrativa sita in Roma – Via Alessandro Poerio, 100.

Qualora per lo svolgimento dell'attività suindicata l'Assicurato si avvalga anche di liberi professionisti dell'area sociale (assistenti sociali, educatori, ecc.), dell'area sanitaria (medici/infermieri/fisioterapisti/tecnici sanitari, logopedisti, ecc.) compresi gli operatori socio sanitari (O.S.S.), l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto commesso dalle suddette persone, compresa la responsabilità civile personale dei predetti soggetti liberi professionisti.

Resta ferma la facoltà della Società di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dei predetti

liberi professionisti.

Si precisa inoltre che, indipendentemente dall'attività svolta dall'Assicurato, la garanzia non opera per i danni derivanti dalle attività di ginecologia/ostetricia/neonatologia; conseguentemente il Fatturato indicato in Polizza, sul quale viene calcolato il Premio, non è comprensivo del Fatturato riferito alle predette attività.





CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 12) Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società, in base a conforme proposta - questionario, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati in Polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La garanzia opera purché l'Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dei regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente

assicurazione.

b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in Polizza, di quanto questi sia

tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi:

degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38 e s.m.i. per danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro;

del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente 2) punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38.

Per i Prestatori di lavoro soggetti alla legislazione della Repubblica di San Marino la garanzia vale anche per la rivalsa dell'I.S.S. (Istituto per la Sicurezza Sociale).

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'Assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.



Norme comuni ai punti a) e b)

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 13) Responsabilità Civile personale dei Prestatori di lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per danni involontariamente cagionati:

a) ai terzi, esclusi i Prestatori di lavoro, salvo quanto previsto al successivo comma b) ed

all'articolo 14), entro il Massimale previsto per la R.C.T.;

b) ai Prestatori di lavoro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale, entro il Massimale previsto per la R.C.O.

Art. 14) Lesioni personali subite dai Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerati terzi i Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.

Art. 15) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei Prestatori di lavoro.

A deroga delle esclusioni di Polizza la garanzia comprende la responsabilità civile derivante

all'Assicurato:

a) per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari

all'attività formante oggetto dell'assicurazione;

- b) per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- c) per danni cagionati a terzi dai Prestatori di lavoro.

Art. 16) Attività complementari

L'assicurazione comprende anche i danni derivanti:

a) dall'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. Per ogni Sinistro tale garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di € 150,00 per ciascun veicolo, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso;

b) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, di striscioni e tendoni, ovunque installati nel territorio nazionale, con esclusione dei danni alle Cose stesse

nonché alle opere ed alle Cose sulle quali sono installati;

c) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, nonché dalla proprietà ed uso di cani da guardia nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività;

d) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Unipol

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassiturazioni@pecunipol.lt - tel. +39.051507711 - fax +39.0517096584 Capitale sociale t.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA oo(n@570012 - R.E.A. 511469 Sociale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo 5 p.A., iscritta all'Altio Imprese di Assicurazione e riassicurazione Manazione della formazione della sociale di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1,00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle sociale capogruppo al n. 046 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

e) dalla proprietà e/o dall'uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), di proprietà dell'Assicurato o da questi detenuti in locazione, comodato e leasing, purché usati per conto proprio e per le attività descritte in Polizza. Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attività di sgombraneve, l'assicurazione non è operante qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi;

f) dall'esistenza di servizi tecnici e tecnologici complementari all'attività svolta quali: piccola officina, laboratori, cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione o di produzione e relative

g) dalle operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività descritta in Polizza. Sono comunque esclusi i danni alle Cose formanti oggetto delle suddette operazioni;

h) dal servizio di pulizia e sanificazione dei locali ove si svolge l'attività descritta in Polizza, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato. Sono comunque esclusi i danni alle Cose formanti

oggetto delle suddette operazioni;

i) dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, gite aziendali esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali;

j) dall'organizzazione, nell'ambito dell'azienda, di visite guidate a scopo dimostrativo;

k) dallo svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione

delle manifestazioni sponsorizzate;

dalle operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari. Sono comunque esclusi i danni alle Cose formanti oggetto delle suddette operazioni.

Art. 17) Garanzia AIDS, virus C, virus DELTA

L'assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi, direttamente o indirettamente

attribuibili: all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;

al virus C e al virus DELTA. Questa garanzia è prestata nel limite di 1/3 dei Massimali indicati in Polizza per danni a terzi (RCT) per ciascun Sinistro, inteso come unico avvenimento e indipendentemente dal numero delle persone coinvolte. Resta inteso, comunque, che il massimo Risarcimento per uno stesso periodo assicurativo annuo non potrà superare l'importo di € 260.000,00.

Art. 18) Committenza veicoli

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di Franchigia assoluta di € 260,00 per ogni Sinistro. La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il



veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

Art. 19) Danni da incendio

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 32) Rischi esclusi - lettera A) punto 3), la garanzia comprende i danni cagionati alle Cose di terzi da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute,

escluso comunque i danni alle Cose in consegna e custodia.

In caso di esistenza di altra copertura incendio/ricorso terzi, la presente estensione di garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il Massimale assicurato con la Polizza incendio.

La presente garanzia si intende prestata nel limite del Massimale per danni a Cose previsto in Polizza e comunque con il massimo Risarcimento di € 160.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 10.000,00.

Art. 20) Inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 32) Rischi esclusi - lettera A) punto 15), la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente garanzia è prestata nei limiti dei Massimali previsti in Polizza, con il massimo

Risarcimento di € 160.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Relativamente ai soli danni a Cose resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 10.000,00.

Art. 21) Danni da interruzione o sospensione di attività

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 32) Rischi esclusi - lettera A) punto 10), la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

La presente garanzia è prestata nei limiti dei Massimali previsti in Polizza, fermo restando che la Società non risponderà oltre il limite di € 150.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 10.000,00.

Art. 22) Farmacia interna

L'assicurazione è operante anche per i Rischi derivanti dall'esercizio di farmacie interne, esclusa la vendita al pubblico.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per

l'esercizio di tale attività.

Per i prodotti galenici di produzione propria, compresi i prodotti omeopatici e di erboristeria, somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto del prodotto.



Unipol

Art. 23) Danni a Cose portate dagli assistiti e/o ospiti, consegnate e non consegnate

all'Assicurato A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 32) Rischi esclusi - lettera A) punto 4), la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti o ospiti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento anche derivante da furto e/o incendio delle Cose consegnate o non consegnate.

Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di € 2.500,00 per ogni danneggiato e di €

50.000,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito,

valori, veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenuti.

I Risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti previa deduzione di una Franchigia fissa di € 500,00 per ogni cliente danneggiato.

Art. 24) Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati e dei terreni nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza.

L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

impianti fissi destinati alla conduzione dei predetti fabbricati, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;

antenne radiotelevisive;

aree di pertinenza del fabbricato (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;

giochi per bambini;

attrezzature ed impianti sportivi utilizzate per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;

umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali;

trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;

proprietà di parchi di superficie superiore ad un ettaro.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza dei fabbricati assicurati, la garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun Sinistro e con un limite di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

L'assicurazione è operante esclusivamente per fabbricati in buone condizioni di statica e

manutenzione.

Se l'assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della società di leasing, la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile derivante alla stessa società di leasing in qualità di proprietario (Assicurato), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore (Contraente).

La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, la garanzia

Unipol

Sede Legale, via Stalingrade, 45 - 40128 Bologna (Ralia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.li - tel. +39 051507711 - fax +39 0517096584 Capitale sociale i.v. Euro 2.031 456.338.00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 Socialà soggetta all'attività di direzione e cuordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albu Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albe delle sociatà capogruppo al n.046 www.unipolsat.com-www.unipolsai.it

Unipol[®]

comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008. L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, e sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori come previsto dal citato D. Lgs. 81/2008. Si intendono comunque esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione.

Art. 25) Radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, materiale radioattivo

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 32) Rischi esclusi - lettera B) punti 22) e 26), la garanzia di RCT comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'impiego a scopo diagnostico e terapeutico di apparecchi a raggi X e di dispositivi relativi ad altre tecniche radianti e di immagine nonché l'utilizzo di sostanze radioattive purché a scopo diagnostico e terapeutico.

E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso. L'assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato, sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme e alle prescrizioni successivamente emanate avvalendosi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del Massimale previsto in Polizza per la garanzia di R.C.T., fermo restando che la Società non risponderà oltre il limite di € 500.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Art. 26) Partecipazione ad Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.)

La garanzia comprende i danni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato ad associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e/o società consortili e/o consorzi. Nel caso in cui per tali associazioni, società consortili e/o consorzi sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà a secondo rischio, e quindi in eccedenza, rispetto a quanto indennizzato/risarcito da dette assicurazioni. La garanzia opera comunque esclusivamente per la parte di responsabilità addebitabile all'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale con le predette associazioni e/o società consortili e/o consorzi.

Art. 27) Spacci aziendali o punti vendita interni di generi alimentari, mense, bar e distributori automatici di cibi e bevande

La garanzia comprende la gestione e/o esercizio di spacci aziendali o punti vendita di generi alimentari interni, mense, bar, nonché la proprietà e/o gestione e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande. La garanzia comprende inoltre i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, anche ai dipendenti, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi, per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Limitatamente ai distributori automatici di cibi e bevande, la garanzia comprende i danni da incendio cagionati a Cose di terzi nel limite del Massimale previsto in Polizza per la garanzia di R.C.T., fermo restando che la Società non risponderà oltre il limite di € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo e con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 250,00

per ogni Sinistro.





Art. 28) Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 32) Rischi esclusi - lettera A) punto 8), la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ed in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle Cose trasportate sui mezzi stessi e di quelli alle Cose formanti oggetto delle predette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Tale garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.

Art. 29) Cessione di attività e/o servizi in appalto/subappalto

Qualora, con regolare contratto, l'Assicurato rivesta la figura di Committente o di Appaltatore di una o più delle attività e/o dei servizi indicati nella descrizione del Rischio, l'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa ricadere sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dagli Appaltatori (qualora l'Assicurato rivesta la figura di Committente) o dai Subappaltatori (qualora l'Assicurato rivesta la figura di Appaltatore) durante lo svolgimento di tali attività o servizi. L'assicurazione non comprende la responsabilità civile degli Appaltatori o dei Subappaltatori per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento di tali attività o servizi.

Art. 30) Persone non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonchè qualsiasi altro parente o affine con lui

stabilmente convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a). Tali persone sono comunque considerate terze, limitatamente ai danni corporali (morte o lesioni), nel momento in cui usufruiscono dei servizi prestati dall'Assicurato;

c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 14 e 15 lettera b);

d) gli Appaltatori e Subappaltatori e loro dipendenti, salvo che per morte o lesioni personali

gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

Art. 31) Limiti territoriali

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico. Nel caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in U.S.A., Canada e Messico.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

Art. 32) Rischi esclusi

- A) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:
 - derivanti dalla responsabilità civile personale di soggetti diversi dai Prestatori di lavoro della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attività;
 - 2) da furto;

13

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Unipol

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pecunipolit - tel. +39 051507HD - fax +39 0517096584 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338.00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e PTVA 00618570012 - R.E.A. 51469 Società soggetta all'attività di direzione e coerdinamento di Unipol Gruppo Sp.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez Talin. 100006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società copogruppo at e. 046

3) a Cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo

quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 19) Danni da incendio;

4) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 del Codice Civile, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 23) Danni a Cose portate dagli assistiti e/o ospiti, consegnate e non consegnate all'Assicurato;

5) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, comprese quelle aeroportuali, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da

impiego di aeromobili;

6) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;

7) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed

alle cose trasportate, sollevate, caricate o scaricate, rimorchiate;

8) ai mezzi di trasporto, anche sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle Cose sugli stessi trasportate, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 28) Danni a mezzi sotto carico e scarico;

9) a fabbricati e a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; a condutture ed impianti

sotterranei in genere e i danni ad essi conseguenti;

10) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 21 – Danni da interruzione o sospensione d'attività;

11) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati, e dei relativi impianti fissi, diversi

da quelli ove si svolge l'attività assicurata;

12) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori, nonché quelli necessari per l'esecuzione dei lavori;

13) alle Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

14) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;

15) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 20)

Inquinamento accidentale;

16) materiali e perdite derivanti da:

- a. perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- b. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
- c. ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti a. e b.;

14

UninotSai Assleurazioni S.n.A.

Unipol

Sede Legale, via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsalassicurazioni@pecunipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7096584 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456 338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 60818570012 - R.E.A. 51469 Società algorità all'altività di direzione e coordinamente di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e rassicurazione Sez. Lat n. 1.00006 e facente parte dei Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

17) derivanti dall'effettuazione di Interventi chirurgici come indicato alla definizione di Interventi chirurgici;

18) di natura estetico-fisionomica conseguenti ad interventi di chirugia estetica nonché

dalla pratica della medicina estetica;

19) derivanti dalla pratica dell'implantologia dentale;

20) danni derivanti dall'attività di:

a. sperimentazione clinica e/o farmacologica;

b. riproduzione/fecondazione assistita;

21) derivanti da omessa acquisizione del consenso informato e/o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;

B) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e quella verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprende i danni:

22) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 25) Radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, materiale radioattivo;

23) da detenzione o impiego di esplosivi;

- 24) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- 25) derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana;
- 26) derivanti da campi elettromagnetici in genere, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 25) Radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, materiale radioattivo.

Art. 33) Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 34) Regolazione del Premio

Qualora in Polizza sia indicato che il Premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in Polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo restando il Premio minimo assoluto riportato in Polizza.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

le retribuzioni lorde totali, intendendosi per tali la sommatoria de:

- 1. l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai Prestatori di lavoro, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori;
- 2. l'importo delle retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti;

15

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipulsaiassicurazioni@pecunipol.it - tel. +39 051507711 - fax +39 0517096584 Capitale sociale Lv. Euro 2.031.456.338.00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo 5 p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. Fal n. Eu0006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 vvvv.umpolsai com - vvvv.unipolsai.it

3. l'importo dei compensi (con il limite massimo di € 21.200,00 per singolo soggetto) erogati

ai lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art. 5 del D. Lgs. n. 38/2000;

4. i compensi erogati alle ditte somministratrici di lavoro e di distacco al netto di IVA, e quanto erogato al Prestatore di lavoro di cui al D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 a titolo di retribuzione e/o compenso e al Prestatore di lavoro accessorio retribuito con i voucher di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2015;

oppure

• il Fatturato (quale risultante dalla denuncia IVA escluso il valore dell'IVA stessa);

oppure

gli altri elementi variabili previsti in Polizza.

Le differenze attive o passive del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 30 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva Se il Contraente, o l'Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):

la comunicazione dei dati, ovvero

il pagamento della differenza attiva dovuta,

la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei predetti termini fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente, o l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile; il Premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del Premio. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente, o l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del Rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del Premio minimo annuo anticipato, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione. Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 35) Inizio e termine della garanzia

A)L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato/Contraente e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima dalla data di effetto della presente Polizza.





Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 Codice Civile l'Assicurato/Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di Risarcimento a termini di Polizza.

B) Nel caso in cui la presente Polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altro contratto in corso con la Società o con altre confluite per fusione o incorporazione nella stessa Società, per il medesimo Rischio, la garanzia è operante anche per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato/Contraente nel corso del periodo di validità della presente assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della Polizza sostituita nonché delle precedenti sostituite senza soluzione di continuità; tali richieste di Risarcimento saranno gestite esclusivamente dalla presente Polizza nel limite del Massimale ivi previsto e, comunque, con il massimo Risarcimento di € 3.500.000,00, per uno o più Sinistri, riferito all'intero periodo di vigenza della/e precedente/i polizza/e, e ciò indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento pervenute alla Società durante l'intero periodo di vigenza della presente Polizza. Fermo restando che i reciproci rapporti fra le parti saranno regolati esclusivamente dalla presente Polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla/e Polizza/e sostituita/e.

Art. 36) Massimali

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza che deve intendersi per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Art. 37) Non cumulo massimali R.C.T./R.C.O.

Qualora un unico Sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia di R.C.T. che quella di R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà comunque superare il Massimale previsto per la garanzia di R.C.T..

Art. 38) Franchigia

La garanzia di R.C.T. si intende prestata con l'applicazione di una Franchigia per ogni sinistro di:

€ 500,00 per ogni danno a Cose;

€ 2.500,00 per ogni persona danneggiata.

Restano ferme e confermate eventuali Franchigie di importo superiore previste in Polizza per specifiche garanzie.

Art. 39) Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o gli Assicurati devono dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile).

Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile, le indicazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro di cui il Contraente o gli Assicurati siano venuti a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro successivamente a loro pervenuti.

17

www.unipotsai.com - www.unipotsai.it



Se il Contraente o gli Assicurati omettono o ritardano la presentazione della denuncia di Sinistro, la Società ha il diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Art. 40) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 41) Errato trattamento dati personali

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di Polizza con un limite di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo pari a € 52.000,00, e comunque, con uno Scoperto pari al 10% dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo assoluto di € 1.000,00.

Art. 42) RC Personale del Direttore Sanitario

Premesso che per lo svolgimento dell'attività indicata in Polizza al punto DESCRIZIONE DEL RISCHIO, l'Assicurato si avvale della collaborazione del Dr. ITALO PENCO in qualità di Direttore Sanitario a rapporto di dipendente della struttura, la garanzia, a parziale deroga di quanto indicato all'Art. 32) Rischi esclusi - lettera A) punto 1), si estende alla responsabilità civile personale del predetto soggetto per danni verificatisi nello svolgimento della sua mansione di Direttore Sanitario, esclusivamente per l'Assicurato/Contraente, pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Questa estensione di garanzia si intende prestata nel limite del Massimale indicato in Polizza che deve intendersi per ciascun periodo annuo di assicurazione anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

Limitatamente ai danni patrimoniali cagionati a terzi che non siano l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, la presente

UnipolSal Assicurazioni S.p.A

Unipol

Sede Legale: via Stalingrado. 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipobaiassicurazioni@pec unipolit - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7096584 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F., e P.IVA. 00818570012 - R.E.A. 511469 Social à soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I af n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo atn. 046 www.unipolsai.com - www.unipolsai.dt

estensione di garanzia si intende prestata nel limite di 1/3 del Massimale indicato in Polizza e comunque con il massimo Risarcimento per ogni Sinistro e periodo assicurativo annuo non superiore a € 500.000,00. Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 10.000,00.

L'assicurazione non comprende i danni e/o perdite patrimoniali derivanti da multe, ammende e/o sanzioni inflitte all'Assicurato.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE sui rischi oggetto dell'assicurazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 – 1893 – 1910 del Codice Civile, con l'avvertenza che ogni deroga, modifica o integrazione alle seguenti dichiarazioni deve esplicitamente risultare dal testo di Polizza. Il Contraente/Assicurato dichiara:

- a) di non aver mai avuto Sinistri nello svolgimento dell'attività di cui alla Descrizione del rischio e all'Art. 12) Oggetto dell'assicurazione:
- b) di non essere assicurato per Rischi analoghi con altre società;
- c) di non avere mai avuto analoghe Polizze stornate per sinistri.

IL CONTRAENTE

FONDAZIONE SANITA' E RICERCA
Vittorio Ruta
Presidente

Agli effetti dell'artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente gli articoli di seguito riportati:

Art. 2) (Altre assicurazioni); Art. 5) (Modifiche dell'assicurazione); Art. 6) (Aggravamento del Rischio); Art. 8) (Recesso in caso di Sinistro); Art. 10) (Oneri fiscali); Art. 13) (Responsabilità Civile personale dei Prestatori di lavoro) Art. 30) (Non sono considerati Terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.); Art. 32) (Rischi esclusi) Art. 34) (Regolazione del Premio); Art. 35) (Inizio e termine della garanzia); Art. 36) (Massimali); Art. 37) (Non cumulo massimali R.C.T./R.C.O.); Art. 38) (Franchigia).

IL CONTRAENTE

FONDAZIONE SANITA' E RICERCA Vittorio Ruta Presidente LA SOCIETA

Assicurazio

UniperSit Assicurazioni Sp.A.



Computo del premio

Massimale

RCT € 3.500.000 unico RCO € 3.500.000 unico Aggregato € 3.500.000

Valore fatturato € 10.000.000,00

Tasso lordo 2,88 pro mille

Premio lordo annuo e premio minimo, salvo regolazione € 28.800,00

Franchigie vedi art. 38 normativo allegato dattiloscritto

Durata: annuale

Stampato 2001 rischi diversi Normativa come da allegato







2001

Atto di variazione RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole PARTE B

Con il prese	ente atto di	variazion	e le Parti co	nvengon	o che il contra	tto è presta	to per l	e garanzi	ie e con i l	imiti di	seguito	precis	ап. 004 00002	00131709472
			100000000000000000000000000000000000000							NUMBER OF	ARCHIVIO	131	709472	1
AGENZIA GE			SIFIDI BRO	KER D	I ASS.NI SPA	DDOI:	отто	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.		D E NUMERO)
COD. AG.	COD. SUBAG.	65	162558617		N. ARCH. AG.	200			2018	1	0	0		
1/85727 EFFETTO VARIA	101	SCADENZA PO			A PRIMA RATA	CODICE RAT	EAZIONE	1	1415	DATA E 24/01	MISSIONE		SCADENZ	A VINCOLO
24/01/2019		31/12/201		31/12/2	:019	1		ANNU					COL	ICE PAG.
CONVENZIONE				cor	D.CONV.	PRODUTTORE	ZC	ONA	CODICI TI	PO CLIENT	240	0	92	
													SCALE / PARTIT	A IVA
CONTRAENTE /									10		0	114154	30584	
FONDAZI	ONE SANI	ΓA' E RIC	ERCA - VI	ALESS	SANDRO POE	RIO, 100 -	00152 R	OMA R	<u> </u>					
PREMI										OTAL P DDF	MIO DDIMA	DATA		PROV. RISCHIO
PREMIO NETTO		ACCES	SORI	to a per to a service of the	PREMIO TASSABILE		0.00 TASSE			0.00 TOTALE PREMIO			0,00	RM
		0,00 ACCES	SUNI	0,00	PREMIO TASSABILE		TASSE		Te	OTALE PRE	MIO RATE	SUCCES	SIVE	COMBINAZIONE
PREMIO NETTO	20.48		3	.072,82		23.558,2			.241,72		preculo		8.800,00 NE (AGJRAMO/!	(UMERO)
POLIZZA SOSTI	UITA (AG/RAM	O/NUMERO)	POLIZZA S	SOSTITUITA	(AGJRAMO/NUMER	0)	RISCHIO CO)MUNE (AGJ	RAMO/NUMER	(0)	Riscinc) Comor		
85727	65 763	565739							1				-	
DESCRIZI	ONE DEL	RISCHIO)											
			ALLEGAT											
CARANZI	E PRESTA	TE (QUELLE	PER LE QUALI S	ONO INDICA	TI I MASSIMALI) -]	MASSIMA	LI ASS	ICURAT	I - FRAN	CHIGI	Е			- A
GIARIA JAAA						CODICE	RISCHIO	E						
						23	3021							
ı prero	NEARHIT	À CIVILE	VERSO TE	RZI					MASSI	MALE ASS			PREMIO	
I - RESPU	NOMBILIT	A CI TIDE	, Little 11			PER SINIS	TRO			3.	500.0	000,	00	14.134,70
IMPORTO	FRANCHIGIA	PER OGNI SIN	ISTRO		500,00								1	
(ART. 20 I	ELLE NORME D	(POLIZZA)		L		PER PERS	ONA			3.5	500.0	100,	00]	
									ı	2 1	500.0	0.0	nnl	
						PER DAN	NI A COSE		L	٥.,	300.0	100,		
a DECDC	NISARII IT	À CIVILF	VERSO I P	RESTAT	TORI DI LAVO	ORO			MASS	IMALE ASS			NAME OF THE OWNER	ANNUO
Z - KESPC	MONDILLI	A CI TIBL	, , Drioo II			PER SINI	STRO			3.5	500.0	00,	00	9.423,58
						PER PER	SONA			3.	500.0	00,	00	
DARAME	TRO PER II	. CALCOI	LO DEL PRI	OIME										
			PERFICIE		NUME	RO		PR	EVENTIVO RI	ETRIBUZIO	INI	PRI	VENTIVO FAT	
VALORE FABE	RICATO	ا"ا	A BRUCH.										10.0	00.000,00
													1	22 550 201
TOTALE	PREMIO A	NNUO T	ASSABILE										<u> </u>	23.558,28
ELEMEN'	TI PER IL	CALCOL	O DEL PRI	EMIO		9 (2			25	II. oltes	tacca T	Tale in	anorto deve	intendersi quale
Premio pro	vvisorio an	nticipato, c	alcolato sul	preventi	vo fatturato so	pra indicat	o, al tas	so del 2.	orme di re	ne oure	tasse. I	aic III	iporto deve	intendersi quale
premio mir	imo annuo.	La polizza	a è soggetta	a regolaz	zione del premi	o (vedere a	rticolo I	o delle N	orme ar po	viillaj.				
				/	/									

UnicolSal Assicurazioni S.p.A.

IL CONTRAENTE

FONDAZIONE SANITA' E RICERCA Vittorio Ruta

Presidențe



US_082

1 004 00002 00131709472

2001

Allegato all'Atto di variazione RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

NUMERO POLIZZA AGENZIA 1/85727/65/162558617/2 GERENZA ROMA ASSIFIDI BROKER DI

SUBAGENZIA

101

Contraente/Assicurato

FONDAZIONE SANITA' E RICERCA

VIA ALESSANDRO POERIO, 100 - 00152 ROMA - RM

Domicilio Codice Fiscale

01415430584

ASS.NI SPA

VARIAZIONE AI CONTENUTI DI POLIZZA

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza sopra indicata si precisa che al punto DESCRIZIONE DEL RISCHIO l'Oggetto dell'Assicurazione deve intendersi sostituito come di seguito indicato:

Oggetto dell'assicurazione: responsabilita civile derivante all'Assicurato per l'esercizio dell'attivita di seguito descritta:
erogazione di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) a pazienti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti

richiedenti cure intensive, anche ad alta complessita, e/o estensive specifiche con rilevante necessita di tutela sanitaria;
Unita Operativa Cure palliative e terapia del dolore (Hospice) in regime residenziale (30 pazienti), ambulatoriale e

assistenza domiciliare (120 pazienti);
Unita Operativa Alzheimer in regime semiresidenziale Centro Diurno (20 pazienti), domiciliare (60 pazienti) e servizio

di counseling ;
Unita Operativa SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) in regime Residenziale (2 pazienti) e domiciliare (7 pazienti);

laboratorio analisi.

Si precisa che si intende compresa in garanzia anche la conduzione dei locali e delle relative attrezzature utilizzati per l'attivita sopra indicata compresa la sede adibita ad attivita amministrativa sita in Roma Via Alessandro Poerio, 100. Qualora per lo svolgimento dell'attivita suindicata l'Assicurato si avvalga anche di liberi professionisti dell'area sociale (assistenti sociali, educatori, ecc.), dell'area sanitaria (medici/infermieri/fisioterapisti/tecnici sanitari, logopedisti, ecc.) compresi gli operatori socio sanitari (O.S.S.), l'assicurazione comprende la responsabilita civile derivante all'Assicurato da fatto commesso dalle suddette persone, compresa la responsabilita civile personale dei predetti soggetti liberi professionisti. Resta ferma la facolta della Societa di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dei predetti liberi professionisti. Si precisa inoltre che, indipendentemente dall'attivita svolta dall'Assicurato, la garanzia non opera per i danni derivanti dalle attivita di ginecologia/ostetricia/neonatologia; conseguentemente il Fatturato indicato in Polizza, sul quale viene calcolato il Premio, non e comprensivo del Fatturato riferito alle predette attivita.

FERMO IL RESTO.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Jun procuratore)

Il Contraente

FONDAZIONE SANITA' E RICERCA

Vittorio Ruta Presidente

him Ret



UnipolSal Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipolit - tel. +39 051 5077111 - fax +39 0517096584 - Capitale sociale iv. Euro 2031.456.338,00
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e. P. IVA 00318570012 - REA. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo 5 p.A., iscritta all'Albo Imprese
di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol sicritto all'Albo delle società capogruppo al n. 0.46
www.unipolsai.com-vww.unipolsai!



Modello n. 127 Edizione Luglio 2010

Nota Informativa Ramo Danni esclusa R.C.A.

Premessa

La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D.Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite dall'ISVAP, è consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono stampati su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

1. Informazioni relative alla Società

Le assicurazioni di cui alla presente polizza di riferimento saranno prestate da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede e Direzione Generale in via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia), tel. 051.5077111 - fax 051.375349, sito internet: , La Società è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/08/2007

2. Informazioni relative al contratto

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali, per le quali si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione facenti parte della polizza, che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alle agenzie tutti i chiarimenti necessari.

2.1 Legislazione applicabile

Il contratto sarà concluso con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana. Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle Parti scegliere una legislazione diversa, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative vigenti in Italia. Anche per tali assicurazioni UnipolSai Assicurazioni S.p.A. propone comunque di scegliere la legislazione italiana. Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.

2.2 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti** - Via della Unione Europea n. 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel.: 02.55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9,00 alle 12,00), Fax: 02.51815353, <u>E-mail: reclami@unipolsai.it</u>

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331. I reclami indirizzati all'ISVAP contengono:

 a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più complutamente le relative circostanze.
- Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Compagnia
- In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui il Cliente e UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta
- e l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso

2.3 Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale Decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio riscontro, Via Stalingrado, 45, 40128 Bologna, fax n. 051.5077689. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima della causa civile come condizione di dell'instaurazione procedibilità della stessa.

3. Informazioni relative ai sinistri

In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato prontamente all'Impresa indicando con precisione il luogo, il giorno, l'ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni.

4. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.







1 004 00002 00131709472 07/06/2018

2001

Allegato di Polizza

COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NR. POLIZZA	PRODOTTO	NUMERO ARCHIVIO	
85727	101	65	162558617/2	2001	131709472	
	ASSICURATO	I		CODICE FISCALE /	PARTITA I.V.A.	
	ONE SANIT	A' F RICER	CA	0141543058	4	

[&]quot;Si prende atto che dalle ore 24 del 24/01/2019 è operante la presente clausola".

CLAUSOLA DI GESTIONE

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker ASSIFIDI - BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker di cui sopra, il quale tratterà con (di seguito definita Impresa).

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Impresa, prevarranno quest'ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte alla Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Impresa stessa.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker ed ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla Impresa di Assicurazione, ai sensi dell'art.118 del D.lgs 209/2005.

Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt.120 e 121, del D.lgs 209/2005, comma 2, del Regolamento Isvap n.5/2006.

Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico del Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti della Impresa. La Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. UN PROCURATORE

Il Contraente

FONDAZIONE SANITA' E RICERCA Vittorio Ruta

Presidente.

